

Sezione IV, decisione 9 marzo 1893, *Pres. SPAVENTA P., Est. NARDI-DEI; Parroco e fabbricieri di Fombio (Avv. ALBORNO) c. Ministero Interno e Congregazione di Fombio.*

Opere pie — Istituzioni dotali — Concentramento nella Congregazione di carità
(L. 17 luglio 1890, art. 54, 56, 57).

Sebbene le istituzioni dotali non possano comprendersi fra le istituzioni elemosiniere contemplate dall'art. 54 della legge 17 luglio 1890, pure sono soggette a concentramento nella Congregazione di carità a norma del successivo art. 56, allorché non abbiano una rendita superiore alle lire 5000, salvo il caso in cui si riconosca opportuna, per le loro speciali condizioni, un'amministrazione separata. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché i ricorrenti spendano quasi intieramente la loro difesa nel sostenere che le istituzioni dotali non sono istituzioni elemosiniere contemplate dall' art. 54 della legge 17 luglio 1890, e che ravvicinate quelle alle varie disposizioni della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e in ispecie all'art. 93, nonché agli Atti parlamentari, emerge che esse non sono concentrabili nella Congregazione di carità, ma unicamente soggette alla revisione dei loro statuti.

Attesochè possa senza difficoltà ammettersi che le istituzioni dotali differiscano sostanzialmente da quelle che vengono sotto il nome di istituzioni elemosiniere contemplate dall'art. 54 della legge 17 luglio 1890, perocché queste hanno per loro unico fine il soccorso manuale e momentaneo, che nulla esige in corrispettivo, ma è *essenzialmente gratuito* che ha per unica condizione lo stato d'indigenza e che si risolve in un interesse puramente privato; mentre in quella vece le doti, senza avere per estremo necessario la miseria hanno per loro oggetto un fine determinato d'indole eminentemente sociale trovano il loro corrispettivo nella condizione del matrimonio, e sovente nell'opera stessa delle dotande, che per rendersi meritevoli di tale beneficenza doverono faticare all'acquisto di qualità special volute dalla disposizione del testatore. Ma, ammesso tutto questo, non ne discende che le istituzioni dotali non possano, a seconda dei casi, essere concentrate nella Congregazione di carità; imperocché senza occuparsi degli Atti parlamentari, ma soltanto della legge quale fu promulgata, é indubitato che mentre le istituzioni dotali rientrano nel genere delle istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, né si trovano espressamente escluse dal concentramento, l'art. 56 della legge stessa nel disporre che in regola sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni pubbliche di beneficenza non aventi una rendita superiore a lire 5000, e l'art. 57 quando nello intento di facilitare il controllo e far riuscire più efficace la beneficenza, autorizza il concentramento nella Congregazione di carità di ogni altra istituzione di beneficenza; della quale non sia ordinato il concentramento, non fanno distinzione alcuna fra le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie esse siano; perciò comprendono necessariamente anche le istituzioni dotali.

Né contro questa conclusione ha alcun valore l'art. 93 della legge surriferita, che assoggetta all'obbligo della revisione degli statuti le Opere pie dotali; vuoi perché non tutte le istituzioni dotalie sono in fatto concentrate, vuoi perché tutte le istituzioni, di qualunque specie, anche concentrate nella Congregazione di carità, mantengono separati i loro patrimoni e i loro statuti, senza pregiudizio di una nuova revisione

Attesoché, peraltro, se dalle cose fin qui dette rimane dimostrata la concentrabilità anche dalle opere pie dotali, e fra queste ,dall'Opera pia Ponti, perché la sua rendita non supera le lire 5,000 non è men vero che quanto al loro concentramento effettivo la legge stessa soccorre, cioè distingue i casi, ammettendo che possano essere eccettuate dal concentramento quelle istituzioni che, sebbene concentrabili pure, avuto riguardo alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedono una separata amministrazione (*Omissis*).

Per questi motivi, ecc.